

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT.14, 22 E 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33, DEL 14 MARZO 2013.

(Adottato con delibera della Giunta Camerale n.73, del 18 ottobre 2013, e s.m.i.)



REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT.14, 22 E 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33, DEL 14 MARZO 2013.

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza delle informazioni e dei dati di cui agli art.14 e 22, comma 2, del D.Lgs. n.33, del 14 marzo 2013, di competenza della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Latina, concernenti, rispettivamente, i titolari di incarichi di indirizzo politico e i titolari di incarichi di amministratore degli enti di cui alle lettere da a) a c) dell'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013.

Per le finalità di cui al presente Regolamento, per titolari di incarichi di indirizzo politico si intendono i componenti del Consiglio Camerale.

Art.2 - Obblighi dei titolari di incarichi di indirizzo politico

I soggetti indicati al precedente art.1, comma 2, entro il termine di 3 mesi dalla data di conferimento dell'incarico, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Segreteria Generale, nella persona del Responsabile della trasparenza, individuato ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.33/2013, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente le notizie e le informazioni di cui all'art.14, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. n.33/2013, e precisamente:

- a. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b. il curriculum;
- c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizi e missioni pagati con fondi pubblici;
- d. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
- f. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso).

I titolari di incarichi di indirizzo politico sono altresì tenuti a presentare:

- una dichiarazione annuale, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche o giuridiche, per ogni anno di durata dell'incarico;
- una dichiarazione finale al termine dell'incarico, entro 30 giorni successivi alla cessazione.

Le dichiarazioni previste nel presente articolo devono essere aggiornate ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.



Art.3 - Obblighi dei titolari di incarichi di amministratore di organismi partecipati e/o controllati

I titolari di incarichi di amministratore unico, presidente o componente del consiglio di amministrazione degli enti di cui alle lettere da a) a c) dell'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, entro il termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Segreteria Generale, nella persona del Responsabile della trasparenza, individuato ai sensi dell'art.1, comma 7 della L.n.190/2012 e art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i dati relativi all'incarico medesimo e il relativo compenso spettante.

Art.4 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

L'Ufficio Segreteria Generale cura il ricevimento, la tenuta e la pubblicazione delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti.

Allo scopo di agevolare l'osservanza di tali adempimenti, la Segreteria Generale invia a ciascun soggetto obbligato la modulistica occorrente per le dichiarazioni.

Le dichiarazioni suddette e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere trasmessi da parte dei soggetti obbligati preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it

Tutti i dati e le informazioni oggetto delle dichiarazioni medesime sono pubblicate nelle apposite sezioni del sito web camerale all'interno di "Amministrazione trasparente", nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.33/2013.

I dati e le informazioni relativi ai titolari di incarichi di indirizzo politico restano pubblicati anche per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

La documentazione originale è conservata presso la Segreteria Generale che adotta ogni idoneo accorgimento volto ad assicurare il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati pubblicati.

Il responsabile della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente regolamento è il Responsabile della Trasparenza.

L'Organismo Interno di Valutazione camerale (OIV) vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al presente regolamento; nel caso in cui rilevi che il Responsabile della pubblicazione non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni ricevuti ai sensi dell'art.22, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013, è tenuto a segnalare tale inadempimento all'Organo indicato al successivo art.5, comma 2, competente per l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.47, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013.

Art.5 - Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni

In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita, per iscritto, il soggetto tenuto a presentare o a integrare la



dichiarazione, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione, con l'avvertenza che l'eventuale ulteriore inadempimento comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00, secondo la sequente gradualità:

- da € 500,00 a € 5.000,00 in caso di parziale o totale inadempimento;
- da € 5.001,00 ad € 10.000,00 in caso di recidiva.

Analoga sanzione amministrativa pecuniaria è disposta nei confronti del Responsabile della pubblicazione che non provveda alla pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dell'art.22, comma 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Qualora il Responsabile della Trasparenza non riceva i dati che i soggetti invitati sono tenuti a comunicare per la pubblicazione è tenuto a segnalare l'inadempimento rilevato all'organo competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento che si individua nella persona del Dirigente dell'Area Anagrafica.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni o l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate dalla normativa vigente (L.n.689/81).

L'organo competente ad irrogare la sanzione nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art.14 e dall'art.47, comma 2, secondo periodo, è il Segretario Generale mentre l'organo competente ad irrogare la sanzione nei confronti del Responsabile della pubblicazione dei dati di cui all'art.22, comma 2, è il Presidente dell'Ente camerale.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nell'apposita sezione del sito camerale all'interno di "Amministrazione trasparente".

Analoga sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10.000,00 è disposta a carico del Responsabile della pubblicazione che non provveda alla pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti.

Art.6 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art.7 - Disposizioni finali

A norma dell'art.49 comma 3 del D.Lgs. n.33/2013, le sanzioni e i relativi importi indicati al precedente art.4 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del "Piano triennale della trasparenza" e, comunque, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data del 20 aprile 2013, di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n.33/2013.